

(N. 2459)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ROMANO Antonio

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1952

Abrogazione dell'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405, col quale la denominazione di « Primo Presidente della Corte di appello » è sostituita da quella di « Presidente della Corte di appello ».

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405, contenente modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, è statuito che la denominazione di « Primo Presidente della Corte di appello » usata dalla citata legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituita da quella di « Presidente della Corte di appello ».

La disposizione si riallaccia all'articolo 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, riguardante la distinzione dei magistrati secondo le funzioni; detto articolo stabilisce che ai magistrati di Corte di cassazione possono essere conferiti gli uffici direttivi di « Presidente di Corte di appello » e di « Procuratore generale ».

Si è verificato così che, mentre la costituzione della Repubblica Italiana ha voluto elevare il prestigio dell'Ordine giudiziario, disponendo che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101), che la Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni potere (art. 104), che i magistrati sono inamovibili (art. 107), proprio con la legge del

24 maggio 1951, n. 392, diretta a dare inizio alla realizzazione dei principi fissati nella Costituzione, si è soppressa la qualifica di « Primo Presidente di Corte di appello » consacrata in tutte le leggi riguardanti l'ordinamento giudiziario. Dovendo ritenersi che il legislatore non abbia voluto con la citata legge n. 392 intaccare una tradizione di prestigio e di dignità della Magistratura, il che sarebbe in contrasto con lo spirito informatore della legge stessa, ciò fa pensare che nell'articolo 6 sia stato usato solo genericamente il termine di « Presidente di Corte di appello ».

Infatti in due leggi posteriori si è continuato ad usare il termine di « Primo Presidente di Corte di appello ».

Invero nella legge 24 novembre 1951, n. 1324, contenente modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, nella prima parte dell'articolo 1 si legge: « In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del Primo Presidente della Corte di

appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado ecc. ».

Uguualmente è usato il termine di « Primo Presidente » negli articoli 7, 22, 31, 37, 40, 48, 51, 56, 58, 59, 64, 66, 71, 104, 105, 133, 134, 146 e 157 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Pertanto si impone l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sia per ragioni di armonia legislativa, sia per non sminuire quel prestigio e quella dignità che la Costituzione della Repubblica ha riconosciuto alla Magistratura, sia infine perchè il

citato articolo 13 è in contrasto con il paragrafo 7° delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, secondo cui « fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente ».

L'ordinamento giudiziario in vigore, usa la qualifica di « Primo Presidente della Corte di appello », che non può essere soppressa dall'articolo 13 avanti menzionato.

Pertanto sottopongo al Senato l'approvazione della proposta di legge nel testo che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405.